

Liq. CONTR. 67/2026 R.G.

Sent. n. 127/2026 pubbl. il 22/06/2026
Cron. n. : 3006/2026
Rep. n. 186/2026 del 22/06/2026

N. R.G. 139 /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza - Prima sezione civile - Diritto della crisi e dell'insolvenza - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paola Cazzola	Presidente rel.-est.
dott. Fabio D'Amore	Giudice
dott. Silvia Saltarelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 139-1 /2025 R.G. e n. 139 /2025 PU
promosso da

IPIFIN COLLECTION SRL con sede legale in Benevento (BN) alla – Località Ponte Valentino snc
Zona Ind. Asi Z5, capitale sociale 100.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Irpinia Sannio al n. 10153830962, REA n. BN 141883, in persona dei legali rappresentanti
Dott. Giuseppe Oropallo, e Ing. Gianluigi Barretta, rappresentata e difesa come da procura in atti
dall'Avv. Adiutrice Barretta - Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. (C.F. BRRDRC78M61A783P -
PEC avvbarretta@legalmail.it), con elezione del proprio domicilio digitale presso PEC
avvbarretta@legalmail.it ovvero numero di fax 0824/1905499.

Ricorrente

confronti di

Armando MENEGUZZO (cf MNGRND42D20A459M), residente in Vicenza (VI), in Strada di Ca'
Balbi, N. 22 - Lettera: S - Scala: B - Interno: 2 - non costituito;

Debitore - Convenuto

Ragioni di fatto e di diritto

Va premesso:

- che IPIFIN COLLECTION S.R.L (che a seguito delle cessioni di crediti meglio descritte nel ricorso,
agisce in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Vicenza
- n. 2611 del 2012 - del 19.9.2012 concesso a favore di UNICREDIT s.p.a per euro 57.720,02 quale

pagina 1 di 4



capitale ingiunto oltre accessori e spese di rito – doc.8 ricorrente-) in data 02.05.2025 risulta aver depositato ricorso avente ad oggetto la domanda di apertura della liquidazione controllata del debitore Armando Meneguzzo;

-che il Giudice relatore (come da delega del Tribunale del 6.5.2025) con decreto del 6.5.2025 fissava l'udienza del 27.5.2025 per sentire il debitore sulla domanda del ricorrente;

-che all'udienza del 27.5.2025 al fine di verificare l'esito della notifica il Giudice relatore rinviava all'udienza del 17.6.2025; che anche all'udienza del 17.6.2025 veniva disposto il rinvio all'udienza del 8.7.2025 e poi all'udienza del 23.9.2025, del 28.10.2025 e del 2.12.2025 per verificare la notifica .

Che all'udienza del 2.12.2025 il Giudice relatore assegnava alla ricorrente nuovo termine per notifica fissando l'udienza al 10.2.2026. Che all'esito dell'udienza del 10.2.2026 il Giudice relatore assegnava alla ricorrente ulteriore nuovo termine per notifica sino al 15.4.2026 fissando l'udienza del 19.5.2026.

Che la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario del ricorso e decreto di convocazione per l'udienza del 19.5.2026 risulta perfezionata ex art. 140 cpc in data 31.3.2026 .

Che infine all'udienza del 19.5.2026 il giudice relatore rimetteva la decisione al Collegio dando atto che nessuno era comparso o si era costituito per il debitore Armando Meneguzzo e che il procuratore della creditrice ricorrente aveva concluso insistendo nella richiesta di apertura della liquidazione controllata .

Tutto ciò premesso il Collegio

OSSERVA

Il Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 270 CCII nei confronti di Meneguzzo Armando posto che all'esito della istruttoria e dagli atti:

- risultano (ex art. 268 c.2 CCII) debiti scaduti e non pagati superiori alla soglia di euro 50.000,00 se si considera oltre al debito di Meneguzzo Armando verso la creditrice ricorrente fondato su titolo esecutivo decreto ingiuntivo di euro 57.720,02 quale capitale ingiunto oltre accessori, dei debiti scaduti e non pagati indicati da Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Vicenza – certificato unico debiti tributari- nella informativa depositata in data 26.5.2025 che indica debiti per Euro 277.597,78 ;

-che sussiste il requisito di cui all'art. 270 c.1 CCII non risultando avanzate domande di accesso a procedure di cui al titolo IV;

- che il debitore Meneguzzo Armando si trova in situazione di insolvenza richiamati i motivi indicati dalla creditrice ricorrente e di cui sono indici :

-l'ammontare dei debiti tributari non pagati ;



-il mancato pagamento del debito verso la ricorrente che agisce per il soddisfo di un credito da scoperto di conto corrente in forza di decreto ingiuntivo che risale al 2012 (vedi titolo esecutivo –doc. 2-3 ricorrente);

- la condotta inerte del debitore che non ha ritenuto di costituirsi o comparire all'udienza del 19.5.2026 per contrastare la domanda.

La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Armando MENEGUZZO (cf MNGRND42D20A459M), residente in Vicenza (VI), in Strada di Ca' Balbi, N. 22 - Lettera: S - Scala: B - Interno: 2 (vedi certificato di residenza) .

Va poi richiamato l'art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: *“Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.”*

Pertanto va precisato:

- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;

-che in forza delle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata non potranno essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 268, 270 e 271 CCII;

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di **Armando MENEGUZZO** (cf MNGRND42D20A459M), nato ad Arzignano (VI) il 20.4.1942, residente in Vicenza (VI), in Strada di Ca' Balbi, N. 22 - Lettera: S - Scala: B – interno 2 ;

nomina Giudice delegato la Dott.ssa Paola Cazzola ;

nomina Liquidatore la Dott.ssa Sonia Burinato;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il **termine di novanta giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 (si applica l'art. 10, co. 3);



Sent. n. 127/2026 pubbl. il 22/06/2026

Cron. n. : 3006/2026

Rep. n. 186/2026 del 22/06/2026

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216 c.2 CCI;

dispone , a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministero della giustizia) e la pubblicazione presso il registro delle imprese svolgendo il debitore attività di impresa ;

ordina, se in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione, a cura del liquidatore, della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (ex art. 270 c. 4 CCII) .

Vicenza, 21 maggio 2026.

Il Presidente est.

Dott.ssa Paola Cazzola